

COMUNICATO AL PERSONALE: DECRETO RILANCIO.

Nell'ambito delle misure di sostegno al lavoro emanate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, si comunica che il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) che ha introdotto ulteriori previsioni in favore di imprese e lavoratori, apportando modifiche alla regolamentazione di istituti già introdotti dal DL Cura Italia.

Rispetto a quanto già rappresentato nei precedenti Comunicati al personale del 18, del 26 marzo e del 22 aprile scorsi si riportano di seguito le principali novità introdotte dalle nuove norme con riferimento agli istituti dei congedi parentali Covid, del Bonus baby sitting e dei permessi aggiuntivi ex lege 104, ferme restando eventuali ulteriori integrazioni che, come di consueto, dovrebbero intervenire in conseguenza dell'emanazione delle disposizioni attuative da parte degli Enti competenti.

CONGEDO COVID INDENNIZZATO

Relativamente al Congedo parentale Covid introdotto dal Decreto Cura Italia, il nuovo decreto estende da 15 a 30 il numero massimo dei giorni di congedo indennizzato al 50% fruibili da parte dei lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni e per i figli portatori di handicap grave (senza limite di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) e amplia sino al 31 luglio 2020 l'arco temporale durante il quale è possibile beneficiare della misura.

I 30 giorni di congedo (la cui fruizione, pertanto, non è più correlata al periodo di sospensione dei servizi scolastici) spettano complessivamente ad entrambi i genitori appartenenti al medesimo nucleo familiare e potranno essere fruiti interamente - o comunque fino al raggiungimento del suddetto limite massimo di 30 giorni, qualora siano già stati fruiti in tutto o in parte i 15 giorni di congedo Covid indennizzato previsti dal Decreto Cura Italia - a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto in commento.

A tal riguardo, si rappresenta che, sino a quando l'INPS non renderà nuovamente disponibile sui propri canali telematici la specifica modulistica per la domanda di congedo Covid, i dipendenti interessati potranno presentare all'Istituto previdenziale la domanda di congedo parentale ordinario o di prolungamento di congedo parentale ordinario, producendo all'Azienda il modello di autocertificazione allegato, secondo le stesse modalità già utilizzate per la fruizione delle 15 giornate di congedo Covid previste dal Decreto Cura Italia. Tali giornate saranno poi convertite in congedo parentale Covid dall'Azienda, con successiva comunicazione all'INPS.

CONGEDO COVID NON INDENNIZZATO

Per quanto riguarda il congedo Covid non indennizzato, il Decreto Rilancio apporta una sostanziale modifica alla precedente impostazione dell'istituto prevista dal Decreto Cura Italia. Il congedo in questione diviene, infatti, con la nuova norma, un beneficio spettante ai dipendenti con figli minori di 16 anni (e non più di età tra i 12 e i 16 anni, come previsto dal Decreto Cura Italia) e può essere richiesto senza limiti di durata; lo stesso rimane, tuttavia, fruibile esclusivamente entro il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Pertanto, i lavoratori con figli di età superiore a 12 anni potranno fruire esclusivamente del congedo Covid in parola, per tutta la durata della sospensione dei servizi scolastici.

RisorseUmaneOrganizzazione

DecretoRilancio

NoidiPoste



I lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni potranno richiedere:

- il congedo Covid non indennizzato entro la fine della sospensione dei servizi scolastici;
- il congedo Covid indennizzato entro il 31 luglio 2020.

Per la fruizione di tale beneficio gli interessati devono presentare la domanda alla Funzione di gestione del personale di riferimento tramite il modello "Decreto Rilancio-Format Richiesta Congedo Covid-19 non indennizzato" allegato al presente Comunicato. Non occorre, invece, effettuare alcuna procedura presso l'INPS.

Per entrambe le tipologie di congedo, indennizzato e non, rimangono invece invariati, rispetto a quando previsto dal Decreto Cura Italia e illustrato nei precedenti Comunicati, i requisiti necessari per il godimento dello stesso: pertanto, per poter fruire degli istituti in questione occorre che l'altro genitore non sia - nei medesimi giorni di fruizione dei benefici - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (con accesso alla Cassa Integrazione, al FIS-Fondo di Integrazione Salariale o, come per il personale di Poste, al Fondo di Solidarietà) o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore.

BONUS L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING

In merito a tale istituto è previsto che il beneficio venga fruito, anche mediante la corresponsione di più bonus, per prestazioni o servizi erogati sino alla data del 31 luglio 2020 per un valore complessivo pari a 1.200 euro.

In conformità a quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, la fruizione del bonus può avvenire da parte dei medesimi beneficiari del congedo Covid indennizzato ed è alternativa allo stesso.

Il Decreto Rilancio amplia, tuttavia, le casistiche di utilizzo del bonus: oltre all'acquisto di servizi di baby-sitting, lo stesso può essere erogato anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del D. Lgs. N. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta (che, si ricorda, deve essere effettuata all'INPS) valgono le indicazioni fornite nei precedenti Comunicati al Personale.

PERMESSI AGGIUNTIVI A TUTELA DELL'HANDICAP

Il Decreto Rilancio interviene sui 12 giorni aggiuntivi di permesso di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dal Cura Italia, prevedendo che la misura venga replicata anche per il bimestre maggio/giugno 2020.

Pertanto, ai lavoratori portatori di handicap grave e ai dipendenti familiari di portatori di handicap grave, titolari dei permessi mensili ex lege 104/92, vengono riconosciuti, in aggiunta ai tre giorni "ordinari" di permesso e alle 12 giornate aggiuntive eventualmente già fruito tra marzo e aprile, ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

La richiesta di fruizione di tali giornate dovrà avvenire mediante l'invio alla Funzione di Gestione del Personale di riferimento del modello "Decreto Rilancio-Format Richiesta Permessi Aggiuntivi 104" allegato al presente Comunicato; non sarà possibile l'inserimento delle giornate sul sistema di Pianificazione assenze.

Si ricorda, inoltre, che anche i giorni di permesso in questione subiranno un riproporzionamento per coloro che hanno un contratto di lavoro part-time con articolazione verticale e coloro che sono stati sospesi dal servizio con diritto alle prestazioni del fondo di solidarietà.

Roma, 20 maggio 2020

RisorseUmaneOrganizzazione

DecretoRilancio

Noi di Poste

